

9) all'articolo 12, primo paragrafo, è inserito il seguente trattino :

- « — le modalità relative all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 7; in particolare per quanto riguarda le misure transitorie che possono derogare, nei casi appropriati, al presente paragrafo se sono stati applicati, secondo disposizioni nazionali, limiti ai produttori singoli per le semine della campagna 1995/1996 prima della data di semina nelle regioni interessate. » ;

10) all'allegato III è aggiunto quanto segue :

• ITALIA :

— Umbria : 5 000 ha ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT